

ASSOCOMSA-
Associazione Commercialisti Salerno
Via Salvatore Calabrese n. 11/13bis - 84126 Salerno
Tel. 089-233684 - fax 089-2594780
e-mail info@assocomsa.it

Dal 22 aprile 2006, nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e recependo una direttiva comunitaria, i professionisti dell'area economico-giuridica-contabile sono stati individuati come destinatari della normativa .

Professionisti destinatari

Ai sensi dell'articolo 12 e 13 del d.lgs numero 231 del 21 novembre 2007 i professionisti destinatari della normativa sono i seguenti:

- Iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- Iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro;
- Ogni soggetto che svolge in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi:
 - Tributaristi;
 - Fiscalisti;
 - Ced;
 - Caf;
 - Patronati;
 - Associazioni di categoria;
 - Ecc.
- Prestatori di servizi a società e trust;
- Revisori legali;
- Notai e avvocati quando svolgono la prestazione di:
 - Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche
 - La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni
 - L'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli
 - L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
 - La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.


Antiriciclaggio e privacy

Gli adempimenti relativi all'adeguata verifica del cliente alla registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni in archivio e alla segnalazione di operazioni sospette costituiscono trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy. Il professionista deve adempiere agli obblighi che il d.lgs. prescrive compreso l'informativa prevista dall'articolo 13.

Il professionista deve rilasciare o integrare l'informativa già rilasciata, specificando che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio e che i dati potranno essere trasmessi anche ai soggetti preposti alle verifiche e ai controlli antiriciclaggio.

Non è richiesto il consenso scritto del cliente in quanto i dati sono trattati per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge.

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate esclusivamente dal titolare o dagli incaricati.



Formazione di dipendenti e collaboratori

I professionisti devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine di garantire una corretta applicazione delle disposizioni sull'antiriciclaggio. La formazione deve essere continua e sistematica e comprendere programmi finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. L'obbligo formativo può essere assolto con la partecipazione a corsi, convegni, e-learning o tenuti dallo stesso professionista. Importante è che il titolare sia in possesso di attestati di frequenza o di partecipazione al fine di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo ad eventuali richieste degli organi accertatori.

Adeguata verifica della clientela

L'obbligo di adeguata verifica della clientela è stato introdotto dal d.lgs. 231/2007 attuando la direttiva comunitaria 2005/60/CE.

L'adempimento di adeguata verifica della clientela viene assolto mediante le seguenti operazioni:

- Identificazione e verifica dell'identità del cliente
- Identificazione e verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo
- Controllo costante nel corso del rapporto professionale continuativo o della singola prestazione professionale.

Il professionista osserva gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

- Quando svolge una prestazione professionale, continuativa o occasionale, di valore pari o superiore ad euro 15.000. Attenzione, si parla di valore della prestazione e non di compenso. (esempio, il professionista svolge una prestazione di consulenza e trasferimento di una quota di una srl, valore della prestazione euro 12.000, allora il professionista, indipendentemente dal suo compenso che potrà essere euro 1.500 o euro 20.000, non effettuerà l'adeguata verifica in quanto il valore della prestazione di euro 12.000 è inferiore al minimo previsto dalla normativa. Viceversa stesso esempio, con valore del trasferimento di quota euro 35.000, indipendentemente dal compenso che come nel caso precedente può essere di euro 1.500 o di euro 20.000, effettuerà l'adeguata verifica della clientela in quanto il valore della prestazione di euro 35.000 è superiore al limite previsto dalla normativa.)

Le prestazioni oggetto di adeguata verifica, se di valore pari o superiori ad euro 15.000, sono le seguenti:

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni;

Arbitrato;


Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;


Attività di valutazione tecnica delle iniziative di impresa;

Attività di asseverazione del business plan;

Consulenza contrattuale;



- Consulenza e trasferimento quote di srl;
 - Consulenza a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili;
 - Consulenza a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche;
 - Custodia e conservazione di beni e aziende;
 - Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
 - Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente;
 - Gestione di posizioni previdenziali e assicurative;
 - Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese;
 - Operazioni di finanza straordinaria;
 - Redazione di stime e perizie di parte;
 - Sistemazione tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari;
 - Valutazione d'aziende e rami d'aziende;
 - Valutazione in sede di riconoscimento della personalità giuridica di fondazioni e di associazioni
- Quando svolge una prestazione professionale di valore indeterminato o non determinabile. Le prestazioni di valore indeterminabile sono le seguenti:
 - Analisi dei costi e ricavi d'impresa, redazione di piani economici e finanziari;
 - Assistenza in procedure concorsuali;
 - Attestazione dei piani di risanamento;
 - Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria;
 - Consulenza per la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti analoghi;
 - Consulenza in materia di concordati stragiudiziali;
 - Consulenza in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie;
 - Consulenza in materia di contabilità e bilanci;
 - Consulenza in materia di impianto e organizzazione della contabilità;
 - Consulenza per la costituzione di società, enti, trust e soggetti analoghi;
 - Fusioni e scissioni;
 - Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
 - Operazioni con società cooperative, onlus e altri enti;
 - Organizzazione per gli apporti per la costituzione di società, enti, trust e soggetti analoghi;
 - Relazione in tema di accordi di ristrutturazione del debito;
 - Relazione giurata in tema di concordato preventivo;
 - Regolamenti e liquidazioni di avarie;
 - Revisione legale;
 - Tenuta della contabilità (ordinaria, semplificata, minima);
 - Trasformazioni.
 - Quando, indipendentemente dal valore e dal tipo della prestazione, si ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 - Quando, indipendentemente dal valore e dal tipo della prestazione, vi sono dubbi sulla veridicità sui dati ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.



Le seguenti prestazioni sono escluse dall'adeguata verifica della clientela:

Docenze a corsi, convegni e simili;

Attività di redazione e/o trasmissione dei dichiarativi derivanti da obblighi fiscali ed adempimenti collegati;

Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, qualora non incaricati della revisione legale e del controllo contabile;

Funzione di revisore in enti pubblici;

Funzione di sindaco in società o enti qualora il collegio sindacale non sia incaricato della revisione legale e del controllo contabile;

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria;

Incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

Incarico di custode giudiziale di beni e di aziende;

Incarico di recupero crediti;

mediazione ai sensi dell'articolo 60 legge 69/2009;

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, nonché formazione del progetto di distribuzione;

Pareri giuridici pro-veritate;

perizie e consulenze tecniche d'ufficio;

Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale;

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11/1/1979 n. 12.

Identificazione del cliente


Il cliente, persona fisica, va identificato al momento del conferimento dell'incarico con un documento di riconoscimento in corso di validità. I documenti validi per l'identificazione sono:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente di guida
- Patente nautica
- Libretto di pensione
- Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- Porto d'armi
- Tessere di riconoscimento munite di foto e timbro, rilasciate da un'amministrazione statale

Per il cliente, soggetto diverso dalla persona fisica, il professionista per l'identificazione deve utilizzare la documentazione dalla quale risulti la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

In via esemplificativa tali documenti possono essere:

- Visura camerale
- Certificazione rilasciata da ente competente



- Atto costitutivo
- Statuto
- Delibera assembleare o consiliare

Il professionista che ha come cliente un soggetto diverso dalla persona fisica deve verificare che il soggetto o i soggetti che gli conferiscono l'incarico per conto della società, ente o altro, ha o hanno il potere di rappresentanza di quella società, ente o altro.

Identificazione del titolare effettivo

Il d.lgs 231/97 ha introdotto l'obbligo di identificazione del titolare effettivo. E' considerato effettivo " la **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano tale entità o ne sono i beneficiari.

L'articolo 2 dell'allegato tecnico precisa che in caso di società sono considerati titolari effettivi il socio o i soci persone fisiche che detengono il 25% più uno di partecipazione al capitale sociale.

Sempre l'articolo 2, nel caso di fondazioni e simili che amministrano e distribuiscono fondi, precisa che se i beneficiari sono stati già individuati, sono considerati titolari effettivi i beneficiari del 25% più uno del patrimonio. Nel caso che i beneficiari non sono stati determinati è titolare effettivo la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità.

L'identificazione del titolare effettivo deve essere contemporanea a quella del cliente e va effettuata con le seguenti modalità:


- Esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- Consultazione di pubblici registri, elenchi e atti conoscibili da chiunque;
- Richiedendo informazioni direttamente al cliente che ha l'obbligo di collaborare e fornire le notizie richieste. (possono essere utilizzati i modelli allegati alle linee guida predisposte dalla commissione antiriciclaggio presso il CNDCEC)
- Ottenere le informazioni in altro modo.

Acquisizione di informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione professionale

Il professionista deve acquisire, meglio se in forma scritta, tutte le informazioni utili su scopo e natura della prestazione, al fine di poter valutare il livello di rischio legato al cliente. In particolare l'origine dei fondi impiegati.

Controllo costante

Avviene in un momento successivo al conferimento dell'incarico. Consiste nel monitorare il cliente e le transazioni concluse durante il rapporto professionale, verificandone la compatibilità con il profilo di rischio. Il controllo costante si estrinseca nell'aggiornare i dati precedentemente acquisiti. Verificare nell'operatività del cliente la presenza di eventuali indicatori di anomalia. Aggiornare la



ASSOCOMSA-
 Associazione Commercialisti Salerno
 Via Salvatore Calabro n. 1133/a - 84126 Salerno
 Tel. 089-233684 - fax 089-2394780
 e-mail info@assocomsa.it

scheda di valutazione degli aspetti soggettivi ed oggettivi di rischio. E' consigliabile conservare una scheda scritta di tali operazioni al fine di dimostrare agli eventuali organi di controllo l'effettivo controllo costante.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO D.LGS. 231/2007

CLIENTE.....

PRESTAZIONE SVOLTA.....

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE – LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
NATURA GIURIDICA			
PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA			
COMPORTEMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE			
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA			
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE – LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
TIPOLOGIA			
MODALITA' DI SVOLGIMENTO			
AMMONTARE			
FREQUENZA E DURATA			
RAGIONEVOLEZZA			
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE			
RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	BASSO	MEDIO	ALTO
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO			

OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI:


.....

PROSSIMA VALUTAZIONE IN ASSENZA DI VARIAZIONI:

3 MESI	6 MESI	9 MESI	1 ANNO
--------	--------	--------	--------

....., li...../...../.....

.....



Adeguata verifica semplificata

L'adeguata verifica semplificata si applica nei confronti dei soggetti già destinatari della normativa antiriciclaggio. Il professionista deve verificare che il cliente abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare dell'esenzione dopodiché non effettueranno gli adempimenti previsti dall'adeguata verifica, tranne il conservare nel fascicolo della clientela la documentazione attestante i requisiti per l'esenzione.

Sotto il profilo soggettivo l'esenzione opera nei confronti dei seguenti soggetti:

- Banche
- Poste italiane
- Istituti di moneta elettronica
- Sim
- Sgr
- Sicav
- Imprese di assicurazione che operano nel ramo vita
- Agenti di cambio
- Società che svolgono servizi di riscossione tributi
- Intermediari finanziari
- Succursali italiane dei soggetti precedenti
- Cassa deposito e prestiti
- Confidi
- Cambiavalute
- Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva
- Amministrazioni dello stato
- Istituzioni e organismi che svolgono pubbliche funzioni


Sotto il profilo oggettivo quando il cliente opera nell'ambito dei seguenti settori:

- Contratti di assicurazioni vita
- Forme pensionistiche complementari
- Regimi di pensione obbligatoria o complementare

Adeguata verifica rafforzata

Il professionista attua un'adeguata verifica rafforzata, cioè un controllo costante del cliente in modo più assiduo ed attento nei seguenti casi:

- Quando ha il sospetto di riciclaggio o di terrorismo
- Quando il cliente non è fisicamente presente, non è stata mai effettuata un'adeguata verifica nei suoi confronti e non c'è idonea attestazione
- Quando la prestazione professionale è svolta nei confronti di persone politicamente esposte residenti in un paese europeo o extraeuropeo. Sono considerate persone politicamente



esposte soggetti che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche politiche, i loro familiari diretti e soggetti con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami

Approccio basato sul rischio

Al fine di una corretta valutazione del cliente e delle operazioni che va a svolgere, il professionista deve commisurare il rischio ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in base a elementi soggettivi ed oggettivi.

In riferimento al cliente gli elementi da valutare sono:

- Natura giuridica
- Attività svolta
- Comportamento al momento dell'operazione o del conferimento dell'incarico
- Area geografica di residenza o sede

In riferimento all'operazione o alla prestazione gli elementi sono:

- Tipologia
- Modalità di svolgimento
- Ammontare
- Frequenza e durata
- Ragionevolezza
- Area geografica di destinazione

Obbligo di astensione


Il professionista che non è in grado di eseguire l'adeguata verifica della clientela ha l'obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale e se la stessa è già in essere deve sospenderla.

Obbligo di registrazione

Il professionista ha l'obbligo di registrare i dati relativi al cliente e alla prestazione in un registro e di conservare tutta la documentazione in un fascicolo della clientela.

I dati vanno acquisiti al momento del conferimento dell'incarico e registrati tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale.

L'obbligo per i professionisti è sorto il 22 aprile 2006, da quella data il professionista destinatario della normativa era obbligato ad identificare ogni nuovo cliente e a registrarne i dati nei termini previsti. La normativa in vigore all'epoca, per i soggetti già clienti del professionista alla data del 22 aprile 2006, concedeva un anno di tempo per procedere all'identificazione e alla registrazione dei dati. Quindi il termine ultimo per poter identificare e registrare i dati dei clienti presenti alla data



dell'insorgenza dell'obbligo era 22 aprile 2007. Se un soggetto già cliente alla data d'insorgenza dell'obbligo nel periodo 22 aprile 2006-22 aprile 2007 conferiva un incarico per una prestazione diversa da quella per cui era presente, per quella nuova prestazione gli obblighi di identificazione andavano effettuati immediatamente; per esempio un soggetto cliente del professionista alla data del 22 aprile 2006 per la prestazione di consulenza fiscale, a ottobre 2006 gli conferiva incarico per una consulenza contrattuale. Il professionista per la prestazione di consulenza fiscale aveva tempo fino al 22 aprile 2007 per poter effettuare l'identificazione e la registrazione dei dati; mentre per la nuova prestazione di consulenza contrattuale doveva procedere all'immediata identificazione e registrazione dei dati

In relazione alle persone fisiche i dati da registrare sono i seguenti:

- Numero progressivo
- Data di registrazione
- Data di instaurazione del rapporto
- Cognome e nome
- Attività svolta
- Stato, comune e indirizzo di residenza
- Codice fiscale
- Sesso
- Data e comune di nascita
- Estremi del documento di riconoscimento
- Tipologia della prestazione
- Valore della prestazione


In relazione ai soggetti diversi da persona fisica i dati da registrare sono i seguenti:

- Numero progressivo
- Data di registrazione
- Data di instaurazione del rapporto
- Denominazione
- Attività svolta
- Stato, comune e sede
- Codice fiscale
- Tipologia della prestazione
- Valore della prestazione

I dati vanno registrati a scelta del professionista o in un archivio unico informatico o su un registro della clientela cartaceo.

Il software che gestisce l'archivio unico informatico deve garantire l'immodificabilità dei dati archiviati.

Il registro cartaceo deve essere numerato e vistato in ogni sua pagina a cura del professionista titolare, deve essere aggiornato cronologicamente senza lasciare spazi in bianco e senza abrasioni e



cancellature. Nell'ultima pagina va annotato il numero delle pagine e l'intestazione dello studio nonché la data di istituzione.

Il registro non può essere tenuto né a fogli mobili né a schede né ad anelli.

Il professionista con più sedi può istituire un solo registro nella sede principale o tanti registri per quante sedi ha.

Gli studi associati possono istituire un solo registro intestato all'associazione e in questo caso nelle note di ogni cliente devono indicare il professionista o i professionisti che svolgono la loro prestazione nei confronti di quel cliente oppure ogni associato ha il suo registro antiriciclaggio.

Per le prestazioni a carattere continuativo come la tenuta della contabilità la stessa va registrata una sola volta al conferimento dell'incarico.

Registro antiriciclaggio

Studio



ASSOCOMSA-
Associazione Commercialisti Salerno
Via Salvatore Calabro n. 113bis - 84126 Salerno
Tel. 089-233684 - fax 089-2594780
e-mail info@assocomsa.it

NMR PROG	DATA REGISTRAZIONE DATA IDENTIFICAZIONE	CLIENTE (NOME, COGNOME O DENOMINAZIONE) DOMICILIO FISCALE O SEDE	LUOGO NASCITA DATA NASCITA	CODICE FISCALE



ASSOCOMSA-
Associazione Commercialisti Salerno
Via Salvatore Calabrese n. 11336 - 84126 Salerno
Tel. 089-253684- fax 089-2594780
e-mail info@assocomsa.it

ATTIVITA'	DOCUMENTO RICON RILASCIATO IL -DA	SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL CLIENTE OPERA	PRESTAZIONE VALORE	NOTE



ASSOCOMSA-
Associazione Commercialisti Salerno
Via Salvatore Calabrese n. 113bis - 84126 Salerno
Tel. 089-233684 - fax 089-2594780
e-mail info@assocomsa.it

Il presente registro antiriciclaggio dello studio


.....

Con sede in

Codice fiscale

Si compone di n fogli numerati dalal

..... lì



Fascicolo della clientela


L'articolo 36 del d.lgs 231/2007 dispone al primo comma l'obbligo in capo ai professionisti e ai revisori contabili di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da altra autorità competente. Il secondo comma dell'articolo 38 dispone che tutta la documentazione, gli ulteriori dati e le informazioni acquisite siano conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il fascicolo del cliente va istituito al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione e va costantemente aggiornato al primo contatto utile e presentato su richiesta degli organi di controllo.

I fascicoli dei clienti ai fini della normativa antiriciclaggio possono essere tenuti anche in formato informatico con cartelle informatiche intestate a ciascun cliente dove andranno archiviati tutti i documenti. Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione mentre per i documenti cartacei bisognerà procedere alla loro scannerizzazione. Se il documento così conservato deve avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della firma digitale e, se necessaria, la data certa, anche la marca temporale.

In linea di massima il fascicolo della clientela deve contenere la seguente documentazione:

- fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (il documento va aggiornato periodicamente al primo contatto utile, il documento di riconoscimento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali come ad un decreto di variazione del cognome o del nome.);
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia partita iva (per i titolari di partita iva);
- visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina.);
- documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;




- eventuale attestazione ex art. 30 (Attestazione rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente, la cosiddetta identificazione a distanza);
- copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico e' consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale);
- dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione (ai sensi dell'art. 19 il professionista deve identificare e verificare l'identità' del cliente e del titolare effettivo dell'operazione e ai sensi dell'art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto titolare dell'operazione);
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività' o dell'operazione per la quale e' chiesta la prestazione professionale;
- dichiarazione, se necessaria, da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e nel caso di una non adeguata copertura finanziaria la provenienza dei capitali necessari;
- documenti delle prestazioni professionali ;
- eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività' svolta dal cliente e su eventuali comportamenti anomali del cliente;
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritiene opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione
- Eventuale risultato della verifica fatta dell'inserimento del cliente nella così detta "black list".

Conservazione

L'archivio unico informatico e il registro della clientela vanno conservati per dieci anni dalla cessazione dell'ultima prestazione professionale registrata.

Il fascicolo della clientela va conservato per dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale



Organi di controllo


I componenti gli organi di controllo, con l'entrata in vigore del d. lgs. 151/2009, sono stati esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e dalla segnalazione delle operazioni sospette, a condizione che non abbiano il controllo contabile. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati, fermo restando quando previsto dal codice civile e dalle leggi speciali, devono vigilare sull'osservanza delle norme previste dalla normativa antiriciclaggio.

Gli organi di controllo, senza il controllo contabile, presso le società destinatarie della normativa devono:

- Comunicare alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti e fatti di cui vengono a conoscenza che possono costituire violazione alle disposizioni attuative emanate dalle autorità di vigilanza del settore;
- Comunicare al titolare o al legale rappresentante le eventuali infrazioni all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta
- Comunicare entro trenta giorni al Mef le eventuali infrazioni alle disposizioni relative alla limitazione dell'uso del contante
- Comunicare entro trenta giorni alle autorità di vigilanza di settore eventuali infrazioni all'obbligo di registrazione.

Gli organi di controllo, senza il controllo contabile, presso le società non destinatarie della normativa devono comunicare entro trenta giorni al Mef le eventuali infrazioni alle disposizioni relative alla limitazione dell'uso del contante

I componenti gli organi di controllo che esercitano anche il controllo contabile e coloro incaricati della revisione legale dei conti devono assolvere a tutti gli obblighi che la normativa antiriciclaggio dispone.



Limitazione all'uso del contante

decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231

articolo 49: limitazione all'uso del contante e dei titoli a portatore;

articolo 50: divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia;

articolo 51: obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui sopra

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento e' complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente, attualmente 1.000 euro. Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il professionista che viene a conoscenza di una transazione in contanti tra soggetti diversi per un importo pari o superiore al limite normativo è obbligato a farne **comunicazione**.

Le operazioni frazionate sono da considerarsi esenti dal divieto quando si riferiscono a:


distinte ed autonome operazioni

operazioni insite in un unico disegno negoziale

il frazionamento scaturisce da un accordo contrattuale tra le parti.

La limitazione non opera, inoltre, nei confronti dei soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate (commercianti al dettaglio, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, trasporto persone) e agenzia di viaggio e di turismo qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'unione europea o dello spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello stato. In questo caso il limite è innalzato a transazioni pari o superiori ad euro 15.000.

i soggetti individuati dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 devono inviare telematicamente all'agenzia delle entrate domanda di esonero alla limitazione all'uso del contante e indicare il proprio IBAN, acquisire fotocopia del passaporto e autocertificazione del cliente attestante la cittadinanza e la residenza, versare entro il giorno lavorativo successivo l'importo contanti della transazione unitamente alla fotocopia della comunicazione all'agenzia delle entrate presso lo sportello bancario indicato nella comunicazione telematica.



Le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste dal cliente titolare di un conto corrente non costituiscono automaticamente violazioni all'uso del contante (circolare mef numero 297944 del 4/11/2011)

Il limite all'uso del contante previsto dalla normativa vigente non si applica ai versamenti e prelevamenti effettuati dal proprio conto corrente (circolare abi dell'11/1/2012)

Segnalazione di operazioni sospette

Il professionista e' tenuto a **segnalare** all'uif ogni operazione sospetta quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La segnalazione deve essere eseguita senza ritardo, non costituisce violazione agli obblighi di segretezza e deve essere fatta dal professionista personalmente.

Il professionista che effettua una segnalazione ha l'obbligo della riservatezza.

l'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti per le informazioni che ricevono nel corso dell'esame della posizione giuridica o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compreso la consulenza per intentare o evitare un procedimento giudiziario

La segnalazione di operazione sospetta va inviata in modalit  telematica collegandosi, previa registrazione, al portale infostat-uif.

I professionisti possono inviare le loro segnalazioni di operazioni sospette anche tramite gli Ordini nazionali di appartenenza. Questi ultimi ricevuta la segnalazione, immediatamente e omettendo il nome del segnalante, la trasmettono all'Uif.

L'identit  del segnalante pu  essere rivelata solo quando l'autorit  giudiziaria con decreto motivato lo ritenga indispensabile ai fini delle indagini

Verifiche e controllo

Le verifiche possono essere eseguite dalla Guardia di finanza, dagli Ordini professionali e dall'Uif.

La Guardia di Finanza, oltre a verifiche mirate in seguito a segnalazioni e criticit  legate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, effettua annualmente dei controllo a campione sul



ASSOCOMSA-
 Associazione Commercialisti Salerno
 Via Salvatore Calabrese n. 11/13bis - 84126 Salerno
 Tel. 089-233684- fax 089-2394780
 e-mail info@assocomsa.it

territorio nazionale al fine di verificare da parte del professionista il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.

Verifica che il professionista abbia istituito il registro ai fini della normativa e che lo stesso sia aggiornato, prende visione dei fascicoli intestati a ciascun cliente ai fini dell'antiriciclaggio, che abbia effettuato il controllo costante del cliente durante la prestazione professionale, che abbia assolto l'obbligo di formazione per collaboratori e dipendenti, che abbia assolto l'obbligo di comunicazione per le violazioni all'uso del contante.

Sanzioni

Articolo 55 Comma 1	Contravvenzione agli obblighi di identificazione	Multa da euro 2.600 ad euro 13.000
Articolo 55 Comma 2	Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da euro 500 ad euro 5.000
Articolo 55 Comma 3	Mancata fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura previsti	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da euro 5.000 ad euro 50.000
Articolo 55 Comma 4	Omessa registrazione ovvero effettuata in modo tardivo o incompleta	Reclusione fino a un anno e multa da euro 100 ad euro 1.000
Articolo 55 Comma 5	Omessa comunicazione alle competenti autorità da parte degli organi di controllo	Reclusione fino a un anno e multa da euro 100 a euro 1.000
Articolo 57 Comma 1	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 200.000
Articolo 57 comma 3	Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000
Articolo 57 Comma 5	Non rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'uif	Sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000